



Decreto n. 077 del 29 OTT. 2021

**OGGETTO: Ricorso promosso avanti alla Corte di Cassazione da parte dei Sig.ri *Omissis* avverso a sentenza n. 5509/21, depositata in data 27.07.2021, della Corte di Appello di Milano.**

**IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella**

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

**ACQUISITI** i pareri favorevoli

del Direttore Sanitario

Dr. Emerico Maurizio Panciroli

del Direttore Socio Sanitario

Dr. Antonio Colaianni

del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini

**PREMESSO** che:

- avanti il Tribunale di Lecco, il procedimento penale n. 371/12 R.G.N.R., pendente a carico dei Sig.ri *Omissis*, si è concluso con sentenza n. 832 del 16.10.2013 (depositata il 23.08.2014) di condanna degli imputati per i reati di cui agli artt. 81, 477 e 640 c.p.;
- in detto procedimento la ex Asl di Lecco (ora ATS della Brianza) è stata individuata quale parte lesa;
- in data 12.11.2014 è stato notificato alla ex ASL di Lecco (ora ATS della Brianza) atto di appello promosso dai Sig.ri *Omissis* avverso il provvedimento di condanna, chiedendo in riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione degli stessi da entrambi i reati;
- con sentenza n. 790 del 31.01.2017 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 16.10.2013, condannando i Sig.ri *Omissis* al pagamento delle spese processuali del grado e, in solido tra loro, alla rifusione di quelle in favore della parte civile costituita, liquidate in € 2.500,00.=, oltre spese generali, Iva e cpa;
- con ricorso, inviato dallo Studio Legale Arata in data 18.12.2017 (prot. n. 99939/17 del 22.12.2017), è stato promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione da parte dei Sig.ri *Omissis*, al fine di ottenere:
  - a) in via principale, l'annullamento della sentenza n. 790 del 31.01.2017 della Corte d'Appello di Milano senza rinvio perché i fatti non sussistono;
  - b) in subordine, l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano;
- con sentenza n. 19707/18 la Corte Suprema di Cassazione II sez. Penale ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio;
- con sentenza n. 5509/21 del 14.07.2021, depositata in data 27.07.2021, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 832 del 16.10.2013 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei Sig.ri *Omissis* in ordine al delitto di truffa in danno di ente pubblico per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando gli imputati, in solido, al ristoro delle spese della costituita parte civile ATS della Brianza, liquidate in € 3.500,00.=;

**PRESA ATTO** del ricorso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione, depositato in data 13.10.2021, al fine di ottenere l'annullamento della sentenza sopra citata n. 5509/21;

**DATO ATTO** che questa ATS, in ordine alle vicende di cui in premessa, fin dal primo ricorso sopracitato, ha affidato la propria assistenza giudiziale agli Avvocati Francesco Arata e Federica Bonomini dello Studio Legale Arata di Milano, professionisti di fiducia esperti conoscitori della materia, delegandoli a rappresentare l'Agenzia in ogni grado e fase del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e successivi;

**VALUTATA** pertanto l'opportunità di conferire all'Avv.to Federica Bonomini, Cassazionista, con studio in Milano, via Santa Tecla n. 3, l'incarico di assistenza legale anche in questo nuovo grado di giudizio, stante l'approfondita conoscenza dei fatti;

**VISTO** il preventivo di spesa agli atti, comunicato dallo Studio Legale Arata con nota del 22.10.2021 (protocollo n. 83574/21 del 22.10.2021), nel quale si espone l'onorario, a norma del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed in conformità alle condizioni riportate nell'ultimo avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aziendale di Avvocati libero professionisti, in € 2.500,00.=, oltre cpa, IVA;

**VISTA** la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, dott.ssa Raffaella Clelia Borra che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Veronica Comi, in ordine alla regolarità contabile;

## DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:


- di prendere atto del ricorso promosso dal sig.ri *Omissis* avanti alla Suprema Corte di Cassazione, depositato in data 13.10.2021, al fine di ottenere l'annullamento della sentenza in premessa citata n. 5509/21, depositato agli atti della UOC Affari Generali e Legali;
- di disporre la costituzione in giudizio, affidando l'incarico di rappresentare gli interessi di questa ATS della Brianza, quale parte civile, all'Avv.to Federica Bonomini, Cassazionista, con studio in Milano, via Santa Tecla n. 3, iscritta al vigente Elenco aziendale degli Avvocati professionisti;
- di incaricare la UOC Affari Generali e Legali, in qualità di Responsabile del procedimento, per gli adempimenti di competenza
- di dare atto, come indicato dal Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, della registrazione dell'onere di € 3.647,80 al conto n. 420.130.040 "spese legali" del Bilancio Sanitario anno 2021;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Carmelo Scarcella

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**U.O. PROPONENTE: Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE  
(Raffaella Clelia Borra)**U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO**

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2021:  Sanitario  Socio Sanitario Integrato (ASSI)  SocialeImpegno: 126/2021Conto n.: 420.130.040 Importo: € 3.647,80 (autorizzazione n. 53/2021)IL DIRETTORE F.F.  
(Veronica Comi)

NOTE: \_\_\_\_\_

**Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA e MEPA**

U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti (ARIA) S.p.A. di cui alla L.R. n. 6 del 03.04.2019
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL DIRETTORE  
(Leonardo Sferrazza Papa)

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ inclusi.  
Monza, li..... Il Funzionario addetto